


# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 giugno 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE TRENINO ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 2000, n. 2-20/Leg.

Regolamento recante «Modifica delle competenze dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7» . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 2000, n. 3-21/Leg.

Regolamento recante «Modifiche a competenze di strutture organizzative provinciali - art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7» . . . . . Pag. 3

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 63.

Norme urgenti in materia di turismo in previsione del Giubileo dell'anno 2000 . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 64

Progetto Città Lirica. Intervento finanziario straordinario per l'anno 1999 a favore della «Azienda Teatro del Giglio di Lucca» . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 65

Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.a. Acquisto nuove azioni . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 66

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1996, n. 48 recante «Nuove norme per l'esercizio dell'attività di gestione dei beni della riforma fondiaria e nomina del commissario straordinario» . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 67

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 «Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica» . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 68.

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 «Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei» . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 69.

Esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. Attribuzione indennità ai componenti ed al segretario della commissione esaminatrice . . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 70.

Modifiche ed interpretazione autentica della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 concernente: «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati» . . . . . Pag. 11

## LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 71.

Modifica delle tabelle per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, allegate alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 «Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette a rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69» ..... Pag. 12

## REGIONE BASILICATA

## LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 9

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 24 novembre 1997, n. 47 (Istituzione del parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane) e legge regionale 7 gennaio 1998, n. 2 (Istituzione dell'Ente di gestione del Parco Archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano) ..... Pag. 30

## LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 10

Modifica alla legge regionale 26 gennaio 1998, n. 5 - Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati esistenti ... Pag. 30

## RETTIFICHE

## ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 57, recante: «Modifica della legge regionale 29 maggio 1980, n. 77 relativa a norme concernenti le associazioni di produttori agricoli nella regione e le relative unioni. (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 29 del 10 novembre 1999 - parte prima) ..... Pag. 30

**REGIONE TRENINO ALTO ADIGE****(Provincia di Trento)****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 2000, n. 2-20/Leg.**

**Regolamento recante «Modifica delle competenze dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7».**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 dell'8 febbraio 2000)*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli artt. 53 e 54, n. 2;

Visto l'art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7991 di data 30 dicembre 1999;

**Decreta**

l'emanazione del seguente regolamento:

**Art. 1.**

L'agenzia provinciale per l'assistenza e la prevenzione integrativa di cui all'art. 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, in aggiunta alle competenze previste dallo stesso art. 34, provvede allo svolgimento delle funzioni previste dalla legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 delegate alla provincia autonoma di Trento con l'art. 10 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 19 gennaio 2000

**DELLAI**

*Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2000  
Registro n. 1, foglio n. 2*

**00R0240**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 2000, n. 3-21/Leg.**

**Regolamento recante «Modifiche a competenze di strutture organizzative provinciali - art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7».**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 1° febbraio 2000)*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli artt. 53 e 54, n. 2;

Visto l'art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7992 di data 30 dicembre 1999;

**Decreta**

l'emanazione del seguente regolamento:

**Art. 1.**

1) La declaratoria della scheda n. 10 «Servizio programmazione» dell'allegato c) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 s.m., è modificata come segue:

«1. Servizio programmazione;

1) il servizio svolge attività di studio e di ricerca per l'impostazione degli atti di programmazione nonché per il monitoraggio e per la verifica dei medesimi atti;

2) provvede alle attività di supporto alla giunta provinciale per la predisposizione del programma di sviluppo provinciale e degli indirizzi per la formulazione degli atti di programmazione settoriale;

3) fornisce supporto alle strutture provinciali per la formulazione degli atti di programmazione settoriale, assicurandone la coerenza con gli strumenti generali della programmazione economico-finanziaria;

4) provvede, d'intesa con il segretario generale della presidenza, alla predisposizione del programma di gestione previsto dalla disciplina concernente la distinzione tra funzioni della giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti;

5) coordina gli adempimenti connessi con la verifica periodica sullo stato di attuazione del programma di sviluppo provinciale;

6) esamina le proposte di disegni di legge, gli schemi dei regolamenti e degli atti attuativi di carattere generale per gli aspetti concernenti la programmazione economico-finanziaria;

7) collabora con i servizi competenti in materia di formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia all'impostazione della manovra economico-finanziaria e cura, in collaborazione con i medesimi servizi, la predisposizione della relazione programmatica;

8) promuove l'individuazione e la raccolta sistematica, attraverso il servizio competente in materia di statistica, dei dati socio-economici e territoriali necessari per lo studio e la conoscenza della realtà locale a supporto dell'attività della programmazione di sviluppo della provincia;

9) effettua analisi quantitative e qualitative sulla spesa pubblica provinciale e promuove i rapporti con altri enti e soggetti interessati per la realizzazione di indagini e studi nel campo della finanza pubblica;

10) svolge attività di studio, di ricerca e di realizzazione di un sistema coordinato di controllo di gestione all'interno dell'amministrazione, fornisce supporto alle strutture provinciali per l'utilizzo del controllo di gestione quale strumento per il perseguimento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa e cura l'elaborazione dei rapporti di sintesi a supporto dell'attività decisionale della giunta provinciale;

11) coordina, d'intesa con le altre strutture provinciali direttamente interessate, i rapporti di collaborazione con l'Università di Trento nell'ambito dell'accordo di programma e provvede agli adempimenti inerenti alla gestione del fondo unico della ricerca;

12) coordina gli adempimenti connessi alla presentazione di atti di programmazione ovvero di intese istituzionali di programma ai fini dell'accesso a finanziamenti statali, con esclusione di quelli riferiti agli interventi cofinanziati dall'Unione europea, qualora i medesimi atti coinvolgano una pluralità di strutture dipartimentali».

**Art. 2.**

1) La declaratoria della scheda n. 14 «Servizio organizzazione finanziaria» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., è modificata come segue:

«1. Servizio Organizzazione finanziario;

1) Il servizio provvede agli adempimenti relativi agli aspetti previdenziali e pensionistici del personale provinciale; cura l'attribuzione dei trattamenti pensionistici a carico del bilancio provinciale; del trattamento di fine rapporto nonché delle relative anticipazioni; provvede agli adempimenti in materia di previdenza complementare per i dipendenti provinciali.

2) Provvede al calcolo, alla liquidazione ed alla corresponsione dei trattamenti economici spettanti al personale in attività di servizio.

3) Vigila sugli adempimenti previsti dalle norme tributarie in relazione ai compiti e alle attività della provincia; coordina la raccolta dei dati, di competenza delle strutture provinciali, necessari alla predisposizione delle dichiarazioni previste dalle leggi tributarie e cura gli adempimenti connessi alla presentazione delle suddette dichiarazioni.

4) Provvede alla gestione del servizio «Cassa ed economato centrale».

5) Vigila sulle attività economiche ed effettua il riscontro amministrativo-contabile dei funzionari delegati.

6) Provvede agli adempimenti per la gestione dell'anagrafe degli interventi finanziari.

7) Collabora con gli altri servizi del dipartimento nell'impostazione e nell'elaborazione degli elementi per la formazione del bilancio annuale, pluriennale e del rendiconto generale della provincia.

8) Provvede all'esame e formula osservazioni sugli atti finanziari e contabili degli enti e delle gestioni costituiti dalla provincia, nonché delle società in cui la stessa partecipa».

#### Art. 3.

1. Alla scheda n. 39 «Servizio turismo e attività sportive» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., sono apportate le seguenti modifiche:

a) la denominazione è sostituita dalla seguente: «n. 39, Servizio turismo»;

b) il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Il servizio provvede alla trattazione degli affari in materia di turismo e di industria alberghiera, comprese le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci».

c) il punto 7 è soppresso.

#### Art. 4.

1. Alla scheda n. 40, «Servizio commercio» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., sono apportate le seguenti modifiche:

a) la denominazione è sostituita dalla seguente: «n. 40. Servizio commercio e cooperazione»;

b) dopo il punto 3 è aggiunto il seguente: «3 bis. provvede inoltre alla trattazione degli affari concernenti lo sviluppo e il potenziamento della cooperazione di produzione e lavoro e di servizio. Svolge le attività ed i compiti derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate alla provincia in materia di cooperazione. Cura gli adempimenti connessi al funzionamento dell'ufficio del registro delle cooperative della provincia di Trento e della commissione provinciale per le cooperative».

#### Art. 5.

1. I compiti di supporto e assistenza alla commissione per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna, ivi compresi quelli di segreteria, già svolti dal servizio relazioni pubbliche, ora servizio relazioni esterne, ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge provinciale n. 41 di data 10 dicembre 1993, sono attribuiti al dipartimento di riferimento dell'assessore competente in materia di pari opportunità secondo quanto disposto dal D.P.G.P. n. 2-1/Leg. di data 26 febbraio 1999 concernente la ripartizione degli affari fra gli assessori.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

00R0241

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 63.

**Norme urgenti in materia di turismo in previsione del Giubileo dell'anno 2000.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 20 dicembre 1999)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Finalità

1. La presente legge, in previsione dello straordinario afflusso di visitatori in occasione del Giubileo dell'anno 2000, detta disposizioni allo scopo di garantire adeguata assistenza ai turisti ed ampliare l'offerta ricettiva.

#### Art. 2.

##### Definizione dell'attività di operatore straordinario del Giubileo

1. In aggiunta all'offerta turistica costituita dagli accompagnatori turistici abilitati ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 80 «Disciplina delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico ed interprete turistico» fino al 28 febbraio 2001 e comunque fino al definitivo riordino della materia nel testo unico delle leggi regionali sul turismo, l'attività di assistenza a gruppi di persone nella visita del territorio a scopo turistico e devozionale nell'ambito delle celebrazioni del Giubileo dell'anno 2000, può essere svolta dall'operatore straordinario del Giubileo, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

2. L'operatore straordinario del Giubileo cura esclusivamente l'attuazione dei programmi di viaggio organizzati da agenzie di viaggi, istituzioni e associazioni che operano a scopo religioso o sociale con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, assicurando i necessari servizi di assistenza per tutta la loro durata.

#### Art. 3.

##### Condizioni per l'esercizio dell'attività di operatore straordinario del Giubileo

1. Per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 2, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) possesso di idoneità professionale di guida turistica o di interprete turistico conseguite ai sensi della legge regionale n. 80/1995, o di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di istituto tecnico o professionale a indirizzo turistico;

2) diploma di liceo linguistico;

3) diploma dell'istituto superiore per interpreti e traduttori;

4) diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici;

5) diploma di laurea in lingue;

6) diploma di laurea in lettere;

7) attestato di qualifica di «accompagnatore turistico» o di «operatore turistico», riconosciuto ai sensi della legislazione regionale vigente.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 2, gli interessati presentano al comune di residenza una denuncia di inizio di attività, ai sensi degli art. 58 e seguenti della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 «Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti», attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla presente legge.

3. L'operatore straordinario del Giubileo deve, in ogni viaggio, recare con sé, oltre alla copia della denuncia di inizio di attività da cui risulti la data della presentazione, un documento sottoscritto dal soggetto committente indicante:

a) denominazione, sede e finalità dell'istituzione o associazione ovvero estremi dell'autorizzazione della agenzia di viaggio;

b) programma del viaggio indicante la data iniziale e finale del viaggio, le date relative al percorso da effettuare e le località oggetto della visita.

4. Alle attività di operatore straordinario del Giubileo si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge regionale n. 80/1995, con riferimento alla professione di accompagnatore turistico.

#### Art. 4.

##### *Divieti e sanzioni relativi all'attività di operatore straordinario del Giubileo*

1. Gli operatori straordinari del Giubileo sono sottoposti ai divieti di cui all'art. 20 della legge regionale n. 80/1995 ed alla sanzione di cui all'art. 22, comma 6, della legge regionale n. 80/1995.

2. La mancata denuncia di inizio di attività di cui all'art. 3, comma 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 (516,456 euro) a un massimo di L. 5.000.000 (2582,284 euro).

3. Il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di L. 500.000 (258,228 euro) ad un massimo di L. 1.500.000 (774,685 euro).

4. Ai soggetti organizzatori di cui all'art. 2, comma 2, che si avvalgono, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, di soggetti non qualificati come accompagnatori turistici ai sensi di legge o come operatori straordinari del Giubileo, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 (516,456 euro) ad un massimo di L. 5.000.000 (2582,284 euro).

5. L'attività di vigilanza e controllo è esercitata dal comune, a cui spettano, altresì, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni, nonché l'introito delle relative somme.

#### Art. 5.

##### *Esercizio dell'attività di affitta camere nella propria residenza*

1. Coloro che esercitano non professionalmente l'attività di affittacamere di cui all'art. 10 della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1 «Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere», nella casa ove hanno la propria residenza, fino al 28 febbraio 2001 e comunque fino al definitivo riordino della materia nel testo unico delle leggi regionali sul turismo, sono esonerati, oltre che dall'iscrizione nella sezione speciale per gli esercenti l'attività ricettiva del registro esercenti il commercio (REC) istituita dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 «legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica», dalla presentazione della comunicazione dei prezzi di cui alla legge regionale 22 gennaio 1997, n. 7 «Semplificazione delle procedure in materia di pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture turistiche ricettive e degli stabilimenti balneari».

2. Chi intende esercitare l'attività di cui al comma 1, presenta al comune una denuncia di inizio di attività ai sensi degli art. 58 e seguenti della legge regionale n. 9/1995, attestante l'esistenza dei requisiti strutturali previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 1/1987 e dei requisiti soggettivi ai sensi degli articoli 11 e 92 del t.u.l.p.s. approvato con regio decreto n. 773/1931.

3. La denuncia di inizio di attività deve inoltre indicare gli elementi di cui all'art. 12 della legge regionale n. 1/1987.

4. Nelle strutture nelle quali viene esercitata l'attività di cui al comma 1, deve essere esposta, in modo ben visibile, una tabella riepilogativa dei prezzi che vengono praticati. È vietato praticare prezzi superiori a quelli esposti in tabella.

5. Le eventuali informazioni sulle caratteristiche delle strutture e sui prezzi praticati, diffuse con qualunque mezzo, devono essere veritiere.

6. I soggetti di cui al presente articolo sono altresì tenuti al rispetto delle disposizioni di pubblica sicurezza relativa alla denuncia delle persone alloggiate e delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria e fiscale.

#### Art. 6.

##### *Sanzioni relative all'attività di affittacamere nella propria residenza*

1. La mancata denuncia di inizio di attività di cui all'art. 5, comma 2, ovvero il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 e 3, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di L. 2.000.000 (1032,913 euro) a un massimo di L. 6.000.000 (3098,741 euro).

2. L'applicazione di prezzi superiori a quelli esposti in tabella comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 (516,456 euro) a un massimo di L. 6.000.000 (3098,741 euro).

3. La mancata esposizione, in modo visibile, della tabella comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di L. 300.000 (154,937 euro) ad un massimo di L. 1.800.000 (929,622 euro).

4. Il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di L. 600.000 (309,874 euro) ad un massimo di L. 3.600.000 (1859,244 euro).

5. L'attività di vigilanza e controllo, compresa l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle relative somme, è esercitata dal comune.

#### Art. 7.

##### *Disposizioni transitorie in materia di guide turistiche*

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 80/1995 e fino al 28 febbraio 2001, le province possono, ciascuna per il proprio ambito di competenza, indire prove d'esame per l'accertamento della idoneità all'esercizio della professione di guida turistica.

2. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al comma 1, le province applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 14 e 17 della legge regionale n. 80/1995.

3. La giunta regionale provvede al rilascio dell'attestato di cui all'art. 14, comma 6, della legge regionale n. 80/1995, sulla base delle comunicazioni effettuate dalle province.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221/15 giugno 95)

Firenze, 9 dicembre 1999

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 novembre 1999 è stata vistata dal Commissario del Governo il 3 dicembre 1999.

00R0059

## LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 64

**Progetto Città Lirica. Intervento finanziario straordinario per l'anno 1999 a favore della «Azienda Teatro del Giglio di Lucca».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 20 dicembre 1999)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Autorizzazione di intervento

1. Per l'anno 1999 la Regione assegna un contributo finanziario straordinario per concorrere al consolidamento, allo sviluppo e alla realizzazione delle attività liriche svolte dai teatri di tradizione della Toscana nella misura di L. 450.000.000 in favore della «Azienda Teatro del Giglio di Lucca».

2. Il contributo di cui al comma 1, è finalizzato esclusivamente al sostegno dell'orchestra città lirica e alla coproduzione di un'opera lirica dei teatri di tradizione per la stagione 1999.

3. L'atto di erogazione del contributo straordinario, di cui al comma 1, adottato ai sensi della legge regionale 7 novembre 1994 n. 81, e successive modificazioni, determina il termine e le modalità per la sua rendicontazione ai sensi delle norme vigenti.

#### Art. 2.

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con la seguente variazione alla parte spesa del bilancio di previsione 1999, da apportare per analogo importo di competenza e cassa:

##### In diminuzione:

Cap. 50000 - Fondo globale finanziamento spese adempimento funzioni normali (spese correnti, articoli 38-87 legge regionale 6 maggio 1977 n. 28) ..... L. 450.000.000.

##### Di nuova istituzione:

Cap. 16135 - Intervento finanziario straordinario per l'anno 1999 a favore della «Azienda Teatro del Giglio di Lucca» (legge regionale n. 64 del 9 dicembre 1999) ..... L. 450.000.000.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 dicembre 1999

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221/15.6.95)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 9 novembre 1999 è stata vistata dal Commissario del Governo il 3 dicembre 1999.

00R0060

## LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 65

**Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.a. Acquisto nuove azioni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 20 dicembre 1999)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della «Interporto Toscano A. Vespucci S.p.a.» sottoscrivendo n. 583 nuove azioni del valore nominale di L. 1.000.000 oltre L. 35.000 di spese di emissione per ciascuna azione.

#### Art. 2.

1. All'onere di L. 603.405.000 derivante dalla presente legge è fatto fronte con i fondi di cui al cap. 30095 che viene modificato nel bilancio, preventivo del 1999 con la variazione di cui al successivo comma.

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate le seguenti variazioni per analogo importo di competenza e cassa:

##### In diminuzione:

Cap. 30100 - «Fondo per la progettazione della rete stradale statale di interesse regionale» (legge regionale 25 luglio 1996, n. 58) ..... L. 603.405.000.

##### Da modificare:

Cap. 30095 - «Interporto Toscano A. Vespucci S.p.a.» (legge regionale n. 80/1998 e legge regionale n. 65/1999) ..... L. 603.405.000.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

MARCUCCI  
(incaricata con D.P.G.R. n. 221/15.6.95)

Firenze, 9 dicembre 1999

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 9 novembre 1999 e stata vistata dal Commissario del Governo il 3 novembre 1999.*

00R0061

#### LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999. n. 66

**Modifica dell'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1996, n. 48 recante «Nuove norme per l'esercizio dell'attività di gestione dei beni della riforma fondiaria e nomina del commissario straordinario».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 31 dicembre 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

*Modifica dell'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1996, n. 48*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1996, n. 48 è sostituito dal seguente:

«1. Il commissario straordinario esercita il proprio mandato fino alla data del 30 giugno 2000».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 dicembre 1999

CHITI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 novembre 1999 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 dicembre 1999.*

00R0065

#### LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999. n. 67

**Modifica dell'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 «Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 31 dicembre 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 «Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica» è sostituito dal seguente:

«4. Il livello ottimale di esercizio, individuato secondo le disposizioni dei commi 2 e 3, deve garantire il principio di economicità nella gestione, il rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia e non può essere inferiore al livello provinciale, con la sola eccezione della provincia di Firenze, all'interno della quale possono essere individuati due livelli, di cui uno corrispondente al territorio del Circondario dell'Empolese Valdelsa, istituito con la legge regionale 29 maggio 1997, n. 38 «Istituzione del Circondario dell'Empolese Valdelsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo» e l'altro corrispondente al restante territorio provinciale.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 22 dicembre 1999

CHITI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 novembre 1999 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 dicembre 1999.*

00R0066

## LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 68.

**Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 «Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 31 dicembre 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16*

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1999 n. 16 è sostituito dal seguente:

«1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale, non compreso nelle aree di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Legge quadro sulle aree protette ed alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 «Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette», nelle quali è regolamentata dai rispettivi organismi di gestione, è consentita previa autorizzazione, nel rispetto delle specie, tempi e quantità di cui alla presente legge».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 è inserito il seguente:

«1-bis. Non è soggetta ad autorizzazione, fermo restando il rispetto delle norme di cui all'art. 9 e all'art. 13:

a) la raccolta, da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi e senza limiti di quantità;

b) la raccolta nel territorio del comune di residenza con i limiti di quantità previsti dall'art. 4;

c) la raccolta in tutto il territorio del comune da parte di soggetti non residenti, purché proprietari di territori boscati con superficie pari o superiore a cinque ettari situati nel comune stesso e che consentano, sugli stessi fondi, il libero accesso agli altri raccoglitori. In tal caso si applicano i limiti di quantità previsti per i residenti dall'art. 4».

3. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2 è sostituita dalla ricevuta relativa al versamento al comune competente degli importi di cui all'art. 8, che costituisce denuncia di inizio dell'attività in forza dell'indicazione delle generalità, del luogo e della data di nascita, della residenza del raccoglitore, nonché della causale del versamento».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nel caso di minore che ha compiuto i quattordici anni, il versamento è effettuato dall' esercente la potestà genitoriale e contiene, nella causale, l'indicazione delle generalità del minore stesso».

5. Dopo il comma 3-bis dell'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16, è aggiunto il seguente:

«3-ter. Nel testo della presente legge, ove ricorrono i termini autorizzazione personale e autorizzazione turistica, si intende la denuncia di inizio dell'attività, come disciplinata dal comma 3».

## Art. 2.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16*

1. L'art. 4 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Limiti di raccolta per i residenti). — 1. Nei territori classificati montani, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, è consentita ai residenti la raccolta di funghi epigei spontanei per una quantità giornaliera di sei chilogrammi.

2. Nel territorio di tutti gli altri comuni, è consentita ai residenti la raccolta per una quantità massima giornaliera di tre chilogrammi».

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16*

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione personale è rilasciata dal comune ai residenti che hanno compiuto quattordici anni».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 è inserito il seguente:

«1-bis. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne munita di autorizzazione. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione».

3. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorizzazione personale è valida per un periodo di sei mesi, un anno o tre anni dalla data del rilascio, su tutto il territorio regionale».

## Art. 4.

*Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16*

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione turistica è rilasciata dal comune e da soggetti diversi individuati dal comune stesso, a chi ha compiuto quattordici anni».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 è inserito il seguente:

«1-bis. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne munita di autorizzazione. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione».

3. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorizzazione turistica è valida, limitatamente al territorio del comune di rilascio e a quello dei comuni confinanti, per un giorno o per sette giorni, anche non consecutivi, fruibili a scelta del titolare entro l'anno solare di rilascio. Le date dei giorni prescelti sono annodate sulla ricevuta del versamento degli importi di cui all'art. 8, da parte del titolare, prima dell'inizio della raccolta».

#### Art. 5.

*Modifiche all'art. 8 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16*

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi epigei spontanei, ad eccezione di quelle per fini scientifici che sono gratuite, è determinato in:

- a) L. 25.000, pari a euro 12,91, per le autorizzazioni personali semestrali;
- b) L. 50.000, pari a euro 25,82, per le autorizzazioni personali annuali;
- c) L. 120.000, pari a euro 61,97, per le autorizzazioni personali triennali;
- d) L. 7.000, pari a euro 3,62, per le autorizzazioni turistiche giornalieri;
- e) L. 25.000, pari a euro 12,91, per le autorizzazioni turistiche plurigiornaliere».

Dopo il comma 2, dell'art. 8 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli importi delle autorizzazioni, sia personali che turistiche, sono ridotti del cinquanta per cento per i minori che hanno compiuto i quattordici anni in possesso dell'attestato di frequenza ai corsi di cui all'art. 17».

#### Art. 6.

*Modifiche all'art. 11 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le province o le comunità montane provvedono, entro sessanta giorni, sulla richiesta di autorizzazione alla costituzione di aree riservate alla raccolta a fini economici».

#### Art. 7.

*Modifiche all'art. 12 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le comunità montane ed i comuni delegati alla gestione del patrimonio agricolo-forestale della regione provvedono, entro sessanta giorni, sulla richiesta in concessione di cui al comma 1».

#### Art. 8.

*Modifiche all'art. 13 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16*

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sottoindicate è vietata la raccolta e commercializzazione, per le specie di seguito elencate, di esemplari con dimensione minima del cappello inferiore a:

a) cm 4 per il gruppo Boletus;

b) cm 2 per l'*Hygrophorus marzuolus* (dormiente) e per la *Calocybe gambosa* (= *Tricholoma georgii*) (prugnolo)».

#### Art. 9.

*Modifiche all'art. 17 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le province, le comunità montane ed i comuni, con la collaborazione degli ispettorati micologici e delle associazioni micologiche, possono organizzare corsi di informazione ed educazione dei raccoglitori. Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza».

#### Art. 10.

*Modifiche all'art. 21 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16*

1. Il comma 6 dell'art. 21 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 è sostituito dal seguente:

«6. Il commercio dei funghi epigei spontanei può effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa in quest'ultima ipotesi la forma itinerante».

#### Art. 11.

*Modifiche all'art. 23 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16*

1. L'art. 23 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 è sostituito dal seguente:

Art. 23 (*Accertamento delle infrazioni*). — 1. Sono incaricati dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente legge, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, gli organi di polizia amministrativa provinciale, gli organi di polizia urbana e rurale, gli organi di vigilanza e ispezione delle Aziende U.S.L., le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, il personale in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria, le guardie ambientali volontarie, nonché, limitatamente alle aree di raccolta riservata di cui all'art. 11 e alle aree di raccolta a pagamento di cui all'art. 12, le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall'art. 13, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale», i soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l'esibizione di un documento idoneo a dimostrare l'identità e di copia dell'autorizzazione a fini scientifici o della ricevuta del versamento degli importi di cui all'art. 8, nonché, ai soggetti di cui all'art. 2 comma 1-bis lettera c), l'esibizione di idoneo documento comprovante la proprietà o della dichiarazione sostitutiva di certificazione».

#### Art. 12.

*Modifiche all'art. 24 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16*

1. Il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 è sostituito dal seguente:

«4. Il comune provvede alla vendita, nel rispetto di quanto disposto all'art. 21, di quanto sequestrato — a meno che non ritenga di procedere alla sua distruzione, se il bene sequestrato è di scarso valore economico, e procedendo senz'altro alla sua distruzione se il suddetto bene non è, per qualsiasi motivo, commerciabile — e dispone l'accantonamento della somma in attesa della conclusione del procedimento sanzionatorio».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 è inserito il seguente:

«4-bis. Qualora sia accertato in via definitiva che l'illecito non sussiste — o comunque nelle ipotesi di accoglimento dell'opposizione o di cessazione dell'efficacia di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 3 dell'art. 19 della legge n. 689/1981, la somma è messa a disposizione della persona nei confronti della quale è stato disposto il sequestro, detratte le eventuali spese di custodia e conservazione».

3. Dopo il comma 4-bis dell'art. 24 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 è inserito il seguente:

4-ter. Qualora sia accertato in via definitiva che l'illecito sussiste la somma è introitata dal comune ai sensi del comma 1».

4. Il comma 5 dell'art. 24 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 è abrogato.

### Art. 13.

#### Modifiche all'art. 25 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16

1. L'art. 25 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Sanzioni amministrative). — 1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) da L. 30.000, pari ad euro 15,49, a L. 180.000, pari a euro 92,96, per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l'autorizzazione di cui all'art. 2 ovvero con autorizzazione scaduta ovvero non avendo riportato la data sull'autorizzazione turistica e per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all'art. 11 e all'art. 12 senza averne titolo;

b) da L. 5.000, pari a euro 2,58, a L. 30.000, pari a euro 15,49, per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con sé un documento di riconoscimento, copia dell'autorizzazione a fini scientifici ovvero la ricevuta del versamento degli importi di cui all'articolo 8 lettere a), b) e c), nonché i documenti richiesti ai soggetti di cui all'art. 2 comma 1-bis lettera c), purché tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all'ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l'accertamento;

c) da L. 20.000, pari a euro 10,33, a L. 120.000, pari a euro 61,97 per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti;

d) da L. 50.000 pari ad euro 25,82 a L. 300.000, pari a euro 154,93, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2;

e) da L. 5.000, pari a euro 2,58 a L. 30.000, pari a euro 15,49, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 3;

f) da L. 5.000, pari a euro 2,58, a L. 30.000, pari a euro 15,49, per ogni esemplare raccolto di *Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso, di *Hygrophorus marzuolus* o *Calocybe gambosa* (= *Tricholoma georgii*) con diametro del cappello inferiore a cm 2, di funghi del gruppo *Boletus* con un cappello di diametro inferiore a cm 4, e comunque con un importo massimo di L. 100.000 pari a euro 51,64;

g) da L. 5.000, pari a euro 2,58, a L. 30.000, pari a euro 15,49, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3;

h) da L. 50.000, pari ad euro 25,82, a L. 300.000 pari a euro 154,93, per l'esercizio della raccolta nelle aree di cui all'art. 13, comma 4, salvo sanzioni più severe eventualmente stabilite dagli organi di gestione;

i) da L. 5.000, pari a euro 2,58, a L. 30.000, pari a euro 15,49, per l'esercizio della raccolta nelle aree di cui all'art. 13, commi 5 e 6;

l) da L. 50.000, pari ad euro 25,82, a L. 300.000, pari a euro 154,93, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 7;

m) da L. 15.000, pari a euro 7,75, a L. 90.000, pari a euro 46,48 per la violazione dei divieti temporanei di cui all'art. 14;

n) da L. 500.000, pari a euro 258,22 a L. 3.000.000, pari a euro 1549,37 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione e/o per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti di gestione.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo III della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) da L. 250.000, pari a euro 129,11, a L. 1.500.000, pari a euro 774,68 per la violazione delle norme di cui all'art. 18, e all'art. 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5;

b) da L. 100.000, pari a euro 52,64, a L. 600.000, pari a euro 309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 6;

c) da L. 250.000, pari a euro 129,11, a L. 1.500.000, pari a euro 774,68 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 22».

### Art. 14

#### Norma transitoria

1. I titolari di autorizzazione personale triennale, rilasciata dopo l'entrata in vigore della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16, possono, qualora intendano limitare la raccolta dei funghi al solo territorio del comune di residenza, richiedere il rimborso della somma relativa alle annualità residue di validità dell'autorizzazione, riconsegnandola al comune che l'ha rilasciata.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 dicembre 1999

CHITI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 novembre 1999 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 dicembre 1999.*

00R0067

## LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 69.

Esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. Attribuzione indennità ai componenti ed al segretario della commissione esaminatrice.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 31 dicembre 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Attribuzione indennità di presenza*

1. Ai componenti ed al segretario della commissione esaminatrice istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1991 n. 264 «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto» è attribuita per ogni seduta una indennità di presenza di L. 100.000 al lordo delle trattenute di legge.

2. Eventuali adeguamenti dell'importo di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale sulla base degli indici nazionali del costo della vita determinati dall'ISTAT.

3. Ai componenti ed al segretario della commissione di cui al comma 1 spettano inoltre i rimborsi delle spese di trasferta determinati con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali. I rimborsi spettano qualora il soggetto interessato sia residente in un comune distante almeno dieci chilometri dal comune ove la riunione si svolge.

## Art. 2.

*Indennità arretrate*

1. L'indennità di cui all'art. 1 è attribuita ai componenti ed al segretario della commissione esaminatrice con effetto retroattivo, a decorrere dalla sessione di esami relativa all'anno 1997, anno di insediamento della commissione;

2. Per il pagamento delle indennità relative alle annualità pregresse, con decorrenza di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 20.300.000.

## Art. 3.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 2 si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 00720 del bilancio dell'anno 1999.

2. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1999 si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 00720 del bilancio dell'anno 1999.

3. Per gli anni successivi al 1999 si fa fronte con le rispettive leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 22 dicembre 1999

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 novembre 1999 ed è stata visitata dal commissario del Governo il 17 dicembre 1999.

00R0068

## LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 70.

Modifiche ed interpretazione autentica della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 concernente: «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 31 dicembre 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifica dell'art. 26 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25*

1. La seconda parte della lettera e), comma 2, dell'art. 26 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, è così sostituita:

«La tariffa è applicata in forma differenziata in relazione direttamente proporzionale alla minore produzione di rifiuti ed inversamente proporzionale alla più elevata percentuale di raccolta differenziata raggiunta».

## Art. 2.

*Modifica dell'art. 28 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25*

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 è sostituita dalla seguente:

«b) I soggetti beneficiari degli investimenti sono tenuti al rimborso dei finanziamenti, senza alcun onere per interessi, in un periodo massimo di tre anni. La giunta regionale, con l'atto di concessione del finanziamento, determina il periodo e le modalità con le quali deve essere effettuato il rimborso».

## Art. 3.

*Interpretazione autentica dell'art. 30 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25*

1. La norma del comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, che prevede l'applicazione del tributo di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, nella misura massima prevista dall'art. 3, comma 29 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, limitatamente alle ipotesi di cui alle lettere a) e c) del comma 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 25 del 1998, deve essere interpretata come riferentesi esclusivamente al deposito in discarica dei rifiuti urbani, come definiti dall'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

## Art. 4.

*Modifica all'art. 30 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25*

1. Il comma 5 dell'art. 30 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, è sostituito dal seguente:

«5. L'accertamento relativo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta riferenziata è effettuato dalla giunta regionale annualmente alla data stabilita con deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 15, comma 1 ed avendo riferimento agli obiettivi il cui termine di conseguimento è già scaduto alla data di accertamento. L'ammontare dell'imposta è in ogni caso ricalcolato annualmente, tanto in aumento che in diminuzione, a decorrere dalla data di riferimento dell'accertamento ed in relazione alle risultanze dello stesso».

2. All'art. 30 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, è aggiunto il seguente sesto comma:

«6. Negli ambiti territoriali in cui la comunità d'ambito non è costituita, nell'ipotesi in cui l'obiettivo di raccolta differenziata di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, non sia stato raggiunto, il raggiungimento dell'obiettivo è riferito ai singoli comuni compresi nell'ambito.

Negli ambiti ottimali dove la comunità d'ambito è costituita, il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata, di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riferito ai singoli comuni compresi nell'ambito fino al primo accertamento successivo all'adozione della tariffa, di cui all'art. 26, comma 2, lettera e)».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 dicembre 1999

#### CHITI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 novembre 1999 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 dicembre 1999.*

00R0069

### LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 71.

**Modifica delle tabelle per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, allegate alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 «Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette a rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 31 dicembre 1999)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Articolo unico

1. Le tabelle per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui all'articolo 19, comma 4, della legge regionale 14 ottobre 1999 n. 52 «Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette a rischio sismico - Disciplina del contributo

di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69» sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 22 dicembre 1999

#### CHITI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 novembre 1999 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 dicembre 1999.*

#### ALLEGATO

Tabelle parametriche per classi di comuni, per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e della percentuale del costo di costruzione (articoli 3 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).

Le tabelle A1 (a, b), A2 (a, b), A3 (a, b), A4 (a, b) definiscono l'incidenza dei costi medi regionali riferiti ad unità di utenza differenziate secondo i tipi di intervento, residenziale, industriale, artigianale, commerciale direzionale turistico ed a centri commerciali all'ingrosso.

I costi medi riportati nelle suddette tabelle non comprendono le spese per la realizzazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas che dovranno essere determinate per ogni insediamento di volta in volta in relazione all'entità della richiesta di utenza ponendola a carico dei lottizzanti o dei concessionari.

Per quanto concerne gli insediamenti industriali ed artigianali relativi ai settori alimentare, tessile, calzaturiero, chimico ed affini, cartiere e cartotecnico, si applica il valore stabilito per la generalità degli altri insediamenti, quando siano adottati cicli tecnologici comportanti il recupero ed il riciclo delle acque in misura superiore al 30% del fabbisogno.

La tabella A5 indica per tutte le classi di comuni l'incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria distinti per ogni tipo di opere.

La tabella B, individua i parametri per classi di comuni di cui alle lettere a) e b) art. 5, 1° comma della legge 28 gennaio 1977 n. 10, in base ai quali si determina il coefficiente moltiplicativo. Applicando il coefficiente specifico indicato per ciascun comune nella tabella B, ai valori medi regionali di cui alla tabella A si determinano per ogni comune le incidenze delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

La tabella C definisce i coefficienti relativi ai parametri di cui alle lettere c) e d) art. 5, 1° comma della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la cui determinazione spetta ai comuni per il proprio territorio risulta moltiplicando i valori di cui alle tabelle A per il coefficiente moltiplicativo assegnato ad ogni comune nella tabella B ed applicando al risultato così ottenuto i coefficienti indicati nella tabella C.

La tabella D stabilisce la quota di contributo afferente al costo di costruzione.

## Tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione

TABELLA A/1

a) Costi medi regionali per opere di urbanizzazione primaria per interventi di insediamenti residenziali nelle zone di espansione e di saturazione previste dagli strumenti urbanistici (calcolati per un indice di fabbricabilità territoriale pari a 2,25 mc/mq).

OPERE	Sup. media necessaria (mq/ha)	Volume medio costruibile (mc/ha)	Costi medi specifici		Costi medi regionali (L./ha)
			(L./mq)	(L./mc)	
Strade	1.100		77.000		84.700.000
Parcheggi	875		77.000		87.375.000
Verde elementare	675		77.000		51.975.000
Fognature miste*		22.500		1.200	27.000.000
Rete idrica		22.500		3.300	74.250.000
Canalizzazione rete gas		22.500		500	11.250.000
Rete elettrica, telefono		22.500		1.500	33.750.000
Pubblica illuminazione	10.000		3.000		30.000.000
<b>TOTALE</b>					<b>380.300.000</b>

costo (in lire per ogni abitante insediato)  
costo (in lire per metro cubo)

1.352.178  
16.902

\*Fognature separate L. 2.400 /mq

b) Costi medi regionali per opere di urbanizzazione secondaria relativi ad insediamenti residenziali nelle zone di espansione e di saturazione previste dagli strumenti urbanistici (calcolati per un indice di fabbricabilità territoriale pari a 2,25 mc/mq).

OPERE	Alunni /100 abitanti	scuole		verde e attrezzature		Costi medi reg. (L./abitante)
		mq/ alunni	costo medio specifico (L./mc.)	mq/ abitanti	costo medio specifico (L./mq.)	
Asilo nido	1,03	40	300.000			123.600
Scuola materna	2,90	30	300.000			261.000
Scuola elementare	6,93	30	300.000			623.700
Scuola media	3,63	40	300.000			435.600
Verde attrezzato				15	16.000	240.000
Attrezzature civiche (mercato, delegazione comunale, chiesa, centro sociale)				2	1.200.000	2.400.000
<b>TOTALE</b>						<b>4.083.900</b>

costo (in lire per metro cubo)

51.849

TABELLA A/2

a) Costi medi regionali per opere di urbanizzazione primaria per interventi di insediamenti artigianali o industriali nelle zone di espansione e di saturazione previste dagli strumenti urbanistici (calcolati per un indice di fabbricabilità territoriale pari a 4,00 mc/mq, corrispondente ad una superficie di mq 10.000)

OPERE	Superficie media necessaria (mq/ha)	Volume medio costruibile (mc/ha)	Costi medi specifici		Costi medi regionali (L/ha)	Costi medi regionali speciali (L/ha)(1)
			(L/mq)	(L/mc)		
Strade	700		77.000		53.900.000	53.900.000
Spazi di parcheggio	700		77.000		53.900.000	53.900.000
Fognature (1) mista*		40.000		800	24.000.000	38.000.000
Rete idrica (1)		40.000		900	36.000.000	54.000.000
Canalizzazione rete distributiva gas		40.000		200	8.000.000	12.000.000
Rete elettrica, telefono		40.000		700	28.000.000	28.000.000
Pubblica illuminazione	10.000		3.000		30.000.000	30.000.000
<b>TOTALE</b>					<b>233.800.000</b>	<b>267.800.000</b>
Costo (in L. /mq	10.300	di sup. di calpestio)			22.899	28.000
*Fognature separate L.	1.300 /mq					

(1) Per le voci: fognature e rete idrica i costi suindicati sono stati maggiorati del 50% per le seguenti categorie di attività:

- categorie ISTAT 1971:
- 301 - Alimentari
  - 303 - Tessili
  - 305 - calzature
  - 313 - Chimiche ed affini-Cartiere e cartotecniche

b) Costi medi regionali per opere di urbanizzazione secondaria per interventi di insediamenti artigianali o industriali nelle zone di espansione e di saturazione previste dagli strumenti urbanistici calcolati per un indice di fabbricabilità territoriale pari a 4,00 mc/mq, corrispondente ad una superficie di mq 10.000)

OPERE	Area (mq/ha)	Volume (mc/ha)	Costi medi specifici		Costi (L/ha)
			(L/mq)	(L/mc)	
Attrezzature civiche (mense, centro sociale ecc...)		500		400.000	200.000.000
Verde attrezzato	900		16.000		14.400.000
<b>TOTALE</b>					<b>214.400.000</b>
Costo (in L. /mq di sup. di calpestio)					21.440

TABELLA A/3

a) Costi medi regionali per opere di urbanizzazione primaria per interventi turistici, commerciali, e direzionali nelle zone di espansione e di saturazione, previste dagli strumenti urbanistici (calcolati per un indice di fabbricabilità territoriale pari a 2,25 mc/mq)

OPERE	Superficie media necessaria (mq/ha)	Volume medio costruibile (mc/ha)	Costi medi specifici		Costi medi regionali (L/ha)
			(L/mq)	(L/mc)	
Strade	1.100		77.000		84.700.000
parcheggi e verde	3.750		77.000		288.750.000
Fognature miste*		22.500		1.200	27.000.000
Canalizzazione rete idrica		22.500		2.100	47.250.000
Rete gas		22.500		500	11.250.000
Rete elettrica, telefono		22.500		1.500	33.750.000
Pubblica illuminazione	10.000		2.850		28.500.000
<b>TOTALE</b>					<b>521.200.000</b>
		Costo (in Lire per metro cubo)			23.184
*Fognature separate L	1.300	/mq			

b) Costi medi regionali per opere di urbanizzazione secondaria per interventi turistici, commerciali, e direzionali nelle zone di espansione e di saturazione, previste dagli strumenti urbanistici (calcolati per un indice di fabbricabilità territoriale pari a 2,25 mc/mq)

OPERE	Area (mq/ha)	Volumi (mc/ha)	Costi medi specifici		Costi (L/ha)
			(L/mq)	(L/mc)	
Verde attrezzato	4.000		18.000		84.000.000
Attrezzature civiche (delegazioni comunali, mense, ecc..)		500		400.000	200.000.000
<b>TOTALE</b>					<b>284.000.000</b>
		Costo (in Lire per metro cubo)			11.733

Nota: per i campeggi ed i villeggi turistici, il costo medio per opere di urbanizzazione secondaria si applica al volume delle attrezzature fisse, nonché alle unità abitative, mentre per quanto riguarda le piazzole si eserce una edificabilità teorica di 200 mc. a piazzole.

TABELLA A/4

a) Costi medi regionali per opere di urbanizzazione primaria per interventi relativi a insediamenti commerciali all'ingrosso (calcolati per un indice di fabbricabilità territoriale pari 4,00 mc/mq, corrispondenti ad una sup. di fabbricabilità di 10.000 mq)

OPERE	Superficie media necessaria (mq/ha)	Volume medio costruibile (mc/ha)	Costi medi specifici		Costi medi regionali (L/ha)
			(L/mq)	(L/mc)	
Strade	1.100		77.000		84.700.000
Parcheggi	700		77.000		53.900.000
Fognature miste		40.000		700	28.000.000
Rete idrica		40.000		1.900	76.000.000
Canalizzazione per rete gas		40.000		300	12.000.000
Rete elettrica, telefono		40.000		900	36.000.000
Pubblica illuminazione	10.000		3.000		30.000.000
<b>TOTALE</b>					<b>320.600.000</b>
	Costo (in L. /mq	8.000	di sup. di calpestio)		40.075
*Fognature separate L.	1.300	/mq			

b) Costi medi regionali per opere di urbanizzazione secondaria per interventi relativi a insediamenti commerciali all'ingrosso (calcolati per un indice di fabbricabilità territoriale pari 4,00 mc/mq, corrispondenti ad una sup. di fabbricabilità di 10.000 mq)

OPERE	Aree (mq/ha)	Volumi (mc/ha)	Costi medi specifici		Costi (L/ha)
			(L/mq)	(L/mc)	
Attrezzature civiche (mense centri sociali)		250		400.000	100.000.000
Verde attrezzato	2.500		16.000		40.000.000
<b>TOTALE</b>					<b>140.000.000</b>
	Costo (in L. /mq di sup. di calpestio)				14.000

## Tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione

1 euro =

1.936,27 lire

TABELLA A/1

a) Costi medi regionali per opere di urbanizzazione primaria per interventi di insediamenti residenziali nelle zone di espansione e di saturazione previste dagli strumenti urbanistici (calcolati per un indice di fabbricabilità territoriale pari a 2,25 mc/mq).

OPERE	Sup. media necessaria (mq/ha)	Volume medio costruibile (mc/ha)	Costi medi specifici		Costi medi regionali (euro/ha)
			(euro/mq)	(euro/mc)	
Strade	1.100		39,77		43.744
Parcheggi	875		39,77		34.798
Verde elementare	875		39,77		28.843
Fognature miste*		22.500		0,62	13.944
Rete idrica		22.500		1,70	38.347
Canalizzazione rete gas		22.500		0,26	5.810
Rete elettrica, telefono		22.500		0,77	17.430
Pubblica Illuminazione	10.000		1,55		15.494
<b>TOTALE</b>					<b>198.409</b>
			costo (in euro per ogni abitante insediato)		698
			costo (in euro per metro cubo)		9
*Fognature separate		1,24 euro/mq			

b) Costi medi regionali per opere di urbanizzazione secondaria relativi ad insediamenti residenziali nelle zone di espansione e di saturazione previste dagli strumenti urbanistici (calcolati per un indice di fabbricabilità territoriale pari a 2,25 mc/mq).

OPERE	Abitanti /100	scuole		verde e attrezzature		Costi medi reg. (euro/abitante)
		mq/ alunni	costo medio specifico (euro/mc.)	mq/ abitanti	costo medio specifico (euro/mq.)	
Azienda ndp	1,03	40	154,94			64
Scuola materna	2,50	30	154,94			135
Scuola elementare	8,93	30	154,94			322
Scuola media	3,83	40	154,94			225
Verde attrezzato				15	8,26	124
Attrezzature civiche (mercato, delegazione comunale, chiesa, centro sociale)				2	619,75	1.239
<b>TOTALE</b>						<b>2.109</b>

TABELLA A/2

1 euro = 1.936,27 lire

a) Costi medi regionali per opere di urbanizzazione primaria per interventi di insediamenti artigianali e industriali nelle zone di espansione e di saturazione previste dagli strumenti urbanistici (calcolati per un indice di fabbricabilità territoriale pari a 4,00 mc/mq, corrispondente ad una superficie di mq 10.000)

OPERE	Superficie media necessaria (mq/ha)	Volume medio costruibile (mc/ha)	Costi medi specifici		Costi medi regionali (euro/ha)	Costi medi regionali speciali (euro/ha)(1)
			(euro/mq)	(euro/mc)		
Strade	700		36,77		27.837	27.837
Spazi di parcheggio	700		36,77		27.837	27.837
Fognature (1) mista*		40.000		0,31	12.365	18.892
Rete idrica (1)		40.000		0,48	18.892	27.888
Canalizzazione rete distributiva gas		40.000		0,10	4.132	8.167
Rete elettrica, telefono		40.000		0,36	14.461	14.461
Pubblica illuminazione	10.000		1,55		18.484	18.484
<b>TOTALE</b>					<b>120.748</b>	<b>138.307</b>
Costo (in euro /mq		5,32	di sup. di calpestio)		12	13
*Fognature separate	0,67 euro/mq					

(1) Per le voci: fognature e rete idrica i costi esundicali sono stati maggiorati del 50% per le seguenti categorie di attività:

- categorie ISTAT 1971:
- 301 - Alimentari
  - 303 - Tessili
  - 305 - Calzature
  - 313 - Chimiche ed affini-Cartiere e cartotecniche

b) Costi medi regionali per opere di urbanizzazione secondaria per interventi di insediamenti artigianali e industriali nelle zone di espansione e di saturazione previste dagli strumenti urbanistici calcolati per un indice di fabbricabilità territoriale pari a 4,00 mc/mq, corrispondente ad una superficie di mq 10.000)

OPERE	Area (mq/ha)	Volume (mc/ha)	Costi medi specifici		Costi (euro/ha)
			(euro/mq)	(euro/mc)	
Attrezzature civiche (mensa, centro sociale ecc...)		500		206,58	103.291
Verde straziato	900		8,28		7.437
<b>TOTALE</b>					<b>110.728</b>
Costo (in euro /mq di sup. di calpestio)					11

TABELLA A/3

a) Costi medi regionali per opere di urbanizzazione primaria per interventi turistici, commerciali, e direzionali nelle zone di espansione e di saturazione, previste dagli strumenti urbanistici (calcolati per un indice di fabbricabilità territoriale pari a 2,25 mc/mq)

OPERE	Superficie media necessaria (mq/ha)	Volume medio costruibile (mc/ha)	Costi medi specifici		Costi medi regionali (L/ha)
			(L/mq)	(L/mc)	
Strade	1.100		77.000		84.700.000
parcheggi e verde	3.750		77.000		288.750.000
Fognature miste*		22.500		1.200	27.000.000
Canalizzazione rete idrica		22.500		2.100	47.250.000
Rete gas		22.500		500	11.250.000
Rete elettrica, telefono		22.500		1.500	33.750.000
Pubblica illuminazione	10.000		2.850		28.500.000
<b>TOTALE</b>					<b>521.200.000</b>
Fognature separate L.	1.300		Costo (in Lire per metro cubo) /mq		23.164

b) Costi medi regionali per opere di urbanizzazione secondaria per interventi turistici, commerciali, e direzionali nelle zone di espansione e di saturazione, previste dagli strumenti urbanistici (calcolati per un indice di fabbricabilità territoriale pari a 2,25 mc/mq)

OPERE	Area (mq/ha)	Volume (mc/ha)	Costi medi specifici		Costi (L/ha)
			(L/mq)	(L/mc)	
Verde attrezzato	4.000		16.000		64.000.000
Attrezzature civiche (delegazioni comunali, mense, ecc...)		500		400.000	200.000.000
<b>TOTALE</b>					<b>264.000.000</b>
			Costo (in Lire per metro cubo)		11.733

Nota: per i campeggi ed i villaggi turistici il costo medio per opere di urbanizzazione secondaria si applica al volume delle attrezzature fisse, nonché alle unità abitative, mentre per quanto riguarda le piazzole si assume una edificabilità teorica di 200 mc. a piazzola.

TABELLA A/4

1 euro = 1.836,27 lire

a) Costi medi regionali per opere di urbanizzazione primaria per interventi relativi a insediamenti commerciali all'ingrosso (calcolati per un indice di fabbricabilità territoriale pari 4,00 mc/ha, corrispondenti ad una sup. di fabbricabilità di 10.000 mq)

OPERE	Superficie media necessaria (mq/ha)	Volume medio costruibile (mc/ha)	Costi medi specifici		Costi medi regionali (euro/ha)
			(euro/mq)	(euro/mc)	
Strade	1.100		39,77		43.744
Parcheggi	700		39,77		27.837
Fognature miste		40.000		0,38	14.461
Rete idrica		40.000		0,98	39.251
Canalizzazione per rete gas		40.000		0,15	8.197
Rete elettrica, telefono		40.000		0,48	18.582
Pubblica illuminazione	10.000		1,55		18.494
<b>TOTALI</b>					<b>185.878</b>
Costo (in euro /mq di sup. di calpestio)					
*Fognature separate	0,87 euro/mq	4,13 di sup. di calpestio			21

b) Costi medi regionali per opere di urbanizzazione secondaria per interventi relativi a insediamenti commerciali all'ingrosso (calcolati per un indice di fabbricabilità territoriale pari 4,00 mc/ha, corrispondenti ad una sup. di fabbricabilità di 10.000 mq)

OPERE	Aree (mq/ha)	Volumi (mc/ha)	Costi medi specifici		Costi (euro/ha)
			(euro/mq)	(euro/mc)	
Attrezzature civiche (mense, centri sociali) verde attrezzato	2.500	250	8,28	206,58	61.648 20.658
<b>TOTALI</b>					<b>72.304</b>
Costo (in euro /mq di sup. di calpestio)					

TABELLA A/5

## Incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria

Asili nido e scuole materne	20%
Scuole dell'obbligo	48%
Chiese ed altri edifici per servizi religiosi	8%
Centri civici, sociali, attrezzature culturali e sanitarie	7%
Mercati di quartiere e delegazioni comunali	6%
Spazi pubblici a parco e per lo sport	11%
	<b>100%</b>

parametri territoriali

dai statistici

Tabella B

Comuni	Prov	Costiera	Montagna	Popolazione residente al 1991	variazione popolazione %		estensione territoriale Km <sup>2</sup>	densità demografica abitanti		Ampiezza demografica	andamento demografico		Densità demografica	Caratteristiche geografiche		Stabilità (AxB/CxD/E)	Coefficiente (AxB/CxD/E)	
					media 5/81	61/81		media 5/81	61/81		media 5/81	61/81		A	B			C
ABBADIA SAN SALVATORE	SI	x	x	7.243	4,19	-7,80	58,92	122,93	0,95	1,05	0,90	1,00	1,00	0,90	1,00	0,90	0,727	
ABETONE	PT	x	x	758	-0,08	-4,56	31,26	24,25	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	0,729	
AGLIANA	PT	x	x	13.410	22,44	3,09	11,64	1152,06	1,00	1,05	1,10	1,15	1,00	1,00	1,00	0,90	1,195	
ALTOPASCIO	LU	x	x	9.976	9,86	7,20	28,70	347,60	0,95	1,05	1,10	1,15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,152	
ANGHIARI	AR	x	x	5.877	-10,31	-1,02	130,58	45,01	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,812	
ARCIDOSO	GR	x	x	4.135	-12,97	-9,24	93,39	44,28	0,95	0,95	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,042
AREZZO	AR	x	x	91.626	11,56	2,48	394,53	236,28	1,05	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,042
ASCIANO	SI	x	x	6.210	-13,93	2,88	215,51	28,82	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,903
AULIA	MS	x	x	10.164	0,79	-0,74	59,79	170,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,900
BADIA TEDALDA	AR	x	x	1.330	-21,76	-14,80	119,06	11,07	0,90	0,95	0,90	1,00	1,00	0,90	1,00	0,90	0,623	
BAGNI DI LUCCA	LU	x	x	7.336	-11,04	-5,06	164,65	44,66	0,95	0,95	0,90	1,00	1,00	0,90	1,00	0,90	0,623	
BAGNO A RIPODI	FI	x	x	27.332	13,47	11,03	74,09	369,58	1,00	1,05	1,10	1,05	1,05	1,00	1,00	1,00	1,091	
BAGNONE	MS	x	x	2.248	-25,61	-15,86	73,73	30,46	0,90	0,95	0,90	1,00	1,00	0,90	1,00	0,90	0,623	
BARBERINO DI MUGELLO	FI	x	x	8.735	-7,37	7,37	133,71	65,36	0,95	0,95	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,623	
BARBERINO VAL D'ELSA	FI	x	x	3.522	-15,95	-0,14	65,68	53,76	0,55	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,812	
BARGA	LU	x	x	19.201	-2,69	-3,49	66,53	153,33	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	0,90	1,00	0,90	0,729	
BIBBIENA	AR	x	x	10.969	1,60	3,13	86,41	126,94	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	0,90	0,851	
BIBBONA	LI	x	x	2.792	-7,12	2,83	55,55	42,61	0,90	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,846	
BERTINA	PT	x	x	5.231	9,42	13,39	29,23	180,83	0,95	1,05	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,968	
BORGATA ROZZANO	LU	x	x	7.590	-2,01	1,32	72,41	104,68	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	0,855	
BORGIO SANI GHIRENZO	FI	x	x	15.233	-3,65	3,76	146,15	104,58	1,00	0,95	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,941	
BUCINE	AR	x	x	9.746	-3,07	4,51	131,11	66,71	0,95	0,95	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,893	
BUGGIANO	PT	x	x	7.559	10,91	12,04	16,12	468,92	0,95	1,05	1,10	1,05	1,05	1,00	1,00	1,00	1,152	
BUONCONVENTO	SI	x	x	3.103	-11,72	1,52	64,76	47,90	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,903	
BUTHI	PI	x	x	5.201	2,79	0,15	23,08	225,35	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,898	
CALCI	PI	x	x	5.504	-3,40	7,40	25,16	218,76	0,95	0,95	1,10	1,05	1,05	1,00	1,00	0,90	0,938	
CALCINAIA	PI	x	x	8.103	19,29	19,57	15,00	540,20	0,95	1,05	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00	0,90	1,086	
CALENZANO	FI	x	x	14.959	18,16	16,22	76,37	194,60	1,00	1,05	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	1,040	
CAMAIORE	LU	x	x	30.648	7,77	0,92	84,59	362,31	1,00	1,05	1,00	1,05	1,00	1,00	1,10	1,00	1,213	
CAMPAGNATICO	GR	x	x	2.471	-5,20	-7,83	162,15	15,24	0,90	0,95	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,770	
CAMPI BISENZIO	FI	x	x	34.444	28,39	13,36	28,62	1203,48	1,00	1,05	1,10	1,15	1,00	1,00	1,00	0,90	1,195	
CAMPUGLIA MARITTIMA	LI	x	x	12.513	12,60	5,11	83,13	150,52	1,00	1,05	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,155	
CAMPO NELL'ELBA	LI	x	x	4.274	-0,63	2,53	55,65	76,79	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,00	1,045	
CAMPORGIANO	LU	x	x	2.463	-7,18	-5,50	27,10	80,89	0,90	0,95	0,90	1,00	1,00	0,90	1,00	0,90	0,623	
CANTAGALLO	FI	x	x	2.536	-16,14	-6,50	94,93	26,71	0,90	0,95	0,90	1,00	1,00	0,90	1,00	0,90	0,623	
CAPALBIO	GR	x	x	4.014	0,08	0,86	187,60	21,40	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,00	1,045	
CAPANNOI	PI	x	x	4.943	3,67	3,26	22,71	217,06	0,95	1,05	1,10	1,05	1,00	1,00	1,00	0,90	1,037	
CAPANNOI	LU	x	x	43.874	1,81	3,00	156,60	280,17	1,00	1,00	1,00	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,050	
CAPOLIVERI	LI	x	x	2.435	0,11	5,43	39,51	61,63	0,90	1,00	1,10	1,00	1,00	1,00	1,10	1,00	1,089	
CAPOLONIA	AR	x	x	4.344	3,97	16,29	47,37	91,70	0,95	1,05	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,988	
CAPRAIA E LIMITE	FI	x	x	5.137	6,35	7,31	25,00	205,48	0,95	1,05	1,10	1,05	1,00	1,00	1,00	0,90	1,037	
CAPRAIA ISOLA	LI	x	x	267	-2,71	-5,08	19,26	13,88	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	1,10	1,00	0,891	
CAPRESE MICHELANGELO	AR	x	x	1.701	-16,67	-8,48	66,75	25,48	0,90	0,95	0,90	1,00	1,00	0,90	1,00	0,90	0,623	
CAREGGINE	LU	x	x	754	-20,38	-12,45	24,26	31,08	0,90	0,95	0,90	1,00	1,00	0,90	1,00	0,90	0,623	
CARMIGNANO	FI	x	x	9.504	1,21	12,12	38,58	248,35	0,95	1,00	1,10	1,05	1,00	1,00	1,00	0,90	0,968	
CARRARA	MS	x	x	67.187	3,33	-0,40	71,27	842,85	1,05	1,05	1,00	1,10	1,00	0,90	1,10	0,90	1,081	
CASALE MARITTIMO	PI	x	x	923	-12,12	5,23	14,33	64,41	0,90	0,95	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,646	

parametri territoriali

dati statistici

Popolazione residente al 1991

Montagna Collina Prov

Consul

Comuni	Prov	Collina	Montagna	Popolazione residente al 1991	variazione popolazione %		esistenza territoriale Km <sup>2</sup>	densità demografica abitanti/Km <sup>2</sup>	Ampiezza demografica	andamento demografico		Densità demografica	Caratteristiche geografiche		Stimati E (A+B+C+D+E)	
					81/91					81/91	C		D			
					media 51/81	81/91										
CASCIANA TERME	PI			3.228	-6,43	2,16	36,42	88,63	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	0,90	0,812	
CASCINA	PI			36.301	6,46	4,46	78,80	460,87	1,00	1,05	1,10	1,05	1,00	1,00	0,90	1,091
CASOLA IN LUNIGIANA	MS	x		1.341	-17,65	-14,07	42,53	31,53	0,90	0,95	0,90	1,00	0,90	1,00	0,90	0,623
CASOLE D'ELSA	SI			2.568	-19,97	-7,75	148,63	17,28	0,90	0,95	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	0,770
CASTAGNETO CARDUCCI	LI	x		8.256	0,24	4,15	142,29	58,02	0,95	1,00	1,10	1,00	1,00	1,00	0,90	1,035
CASTEL DEL PIANO	GR	x		4.376	-3,43	-2,54	67,78	64,55	0,95	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	0,812
CASTEL POGGIANO	AR	x		3.343	-11,37	-0,95	56,51	59,05	0,95	0,95	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	0,731
CASTEL POGGIANO'	AR	x		2.859	-21,74	-7,53	83,14	34,39	0,90	0,95	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00	0,693
CASTELFIORENTINO	FI			17.155	7,18	-0,90	66,56	257,74	1,00	1,05	1,00	1,05	1,00	1,00	1,00	0,992
CASTELFRANCO DI SOPRA	AR			2.857	-9,84	8,91	37,64	70,59	0,90	0,95	1,10	1,00	1,00	1,00	0,90	0,846
CASTELFRANCO DI SOTTO	PI			10.834	15,16	2,28	48,32	224,21	1,00	1,05	1,00	1,05	1,00	1,00	0,90	0,992
CASTELLAZZARA	GR	x		2.105	-13,40	-15,78	64,72	32,52	0,90	0,95	0,90	1,00	0,90	1,00	0,90	0,623
CASTELLINA IN CHIANTI	SI			2.508	-17,82	-7,27	89,45	25,22	0,90	0,95	0,90	1,00	1,00	1,00	0,90	0,693
CASTELLINA MARIITIMA	PI			1.816	-10,39	-1,30	45,72	39,72	0,90	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,770
CASTELNUOVO BERARDENGA	SI			6.316	-16,91	11,35	177,03	35,68	0,95	0,95	1,10	1,00	1,00	1,00	0,90	0,893
CASTELNUOVO GARFAGNANA	LU	x		8.309	0,40	-0,04	28,50	221,37	0,95	1,00	1,00	1,05	0,90	1,00	0,90	0,808
CASTELNUOVO VAL DI CECINA	PI			2.678	-18,51	-10,36	88,78	30,16	0,90	0,95	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	0,770
CASTIGLIONE FIBROCHI	AR			1.731	6,53	24,90	25,70	67,35	0,90	1,05	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,040
CASTIGLIONE FIORENTINO	AR			11.410	-8,29	2,58	111,25	102,56	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,855
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	x		7.195	5,70	-3,25	208,96	34,43	0,95	1,05	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	0,988
CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	x		2.840	-15,37	-10,84	141,84	20,02	0,90	0,95	0,90	1,00	0,90	1,00	0,90	0,623
CASTIGLIONE GARFAGNANA	LU	x		2.016	-13,23	-4,40	48,64	41,45	0,90	0,95	0,90	1,00	0,90	1,00	0,90	0,623
CAVRIGLIA	AR			6.740	-13,96	5,47	60,91	110,66	0,95	0,95	1,10	1,00	1,00	1,00	0,90	0,893
CECINA	LI	x		24.636	25,00	1,05	42,94	573,73	1,00	1,05	1,10	1,10	1,00	1,00	0,90	1,258
CERRETO GUIDI	FI			8.953	2,13	3,57	49,33	181,49	0,95	1,00	1,10	1,00	1,00	1,00	0,90	0,941
CERTALDO	FI			15.942	9,71	1,05	75,24	211,86	1,00	1,05	1,00	1,05	1,00	1,00	0,90	0,892
CETONA	SI			3.028	-13,25	-5,58	53,19	56,93	0,95	0,95	0,90	1,00	1,00	1,00	0,90	0,731
CHIANCIANO TERME	SI			7.445	17,23	4,76	36,52	203,86	0,95	1,05	1,10	1,05	1,00	1,00	1,00	1,152
CHIANNI	PI			1.614	-19,33	-8,05	62,09	25,99	0,90	0,95	0,90	1,00	1,00	1,00	0,90	0,693
CHIESINA UZZANESE	PT			3.934	1,69	2,39	7,24	543,37	0,95	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00	1,00	1,045
CHITIGNANO	AR	x		817	-18,48	-1,40	14,70	55,58	0,90	0,95	1,00	1,00	0,90	1,00	0,90	0,693
CHIUSI	SI			1.922	-22,22	-17,88	141,81	13,55	0,90	0,95	0,90	1,00	1,00	1,00	0,90	0,693
CHIUSI DELLA VERNA	AR			9.103	2,18	1,93	58,06	156,79	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,855
CHINGILIANO	GR			3.013	-18,05	-10,77	161,66	18,64	0,95	0,95	0,90	1,00	1,00	1,00	0,90	0,623
CIVITELLA PAGANICO	GR			3.990	-15,42	-8,54	192,71	16,03	0,95	0,95	0,90	1,00	1,00	1,00	0,90	0,812
CIVITELLA VAL DI CHIANA	AR			7.649	-3,28	6,99	100,40	76,19	0,95	0,95	1,10	1,00	1,00	1,00	0,90	0,993
COLLE VAL D'ELSA	SI			17.040	10,04	7,27	92,21	184,80	1,00	1,05	1,10	1,00	1,00	1,00	0,90	1,040
COLLESALVETTI	LI			15.087	11,48	22,33	107,56	140,24	1,00	1,05	1,10	1,00	1,00	1,00	0,90	1,040
COMANO	MS	x		860	-18,47	-12,71	54,67	15,73	0,90	0,95	0,90	1,00	0,90	1,00	0,90	0,623
COREGLIA ANTELMINELLI	LU	x		4.856	-3,33	-0,73	52,78	92,19	0,95	0,95	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	0,812
CORTONA	AR			22.598	-10,39	-0,13	342,34	66,01	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,855
CRESPINA	PI			3.241	-6,32	4,30	26,97	120,17	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,893
CUTIGLIANO	PT	x		1.827	-11,03	-5,24	43,82	41,69	0,90	0,95	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00	0,693
DICOMANO	FI			4.570	-2,72	11,57	61,78	74,00	0,95	1,00	1,10	1,00	1,00	1,00	0,90	0,941
EMPOLI	FI			43.522	-0,53	-0,53	62,28	698,81	1,00	1,05	1,00	1,10	1,00	1,00	0,90	1,040
FABBRICHE DI VALLICO	LU	x		581	-17,56	-15,13	15,53	38,06	0,90	0,95	0,90	1,00	0,90	1,00	0,90	0,623

Tabella B

parametri territoriali

dati statistici

Comuni

Prov

Contorno

Montagna

Popolazione residente al 1991

variazione popolazione % media 5/91

estensione fertilizzante Km<sup>2</sup>

densità demografica abitanti/km<sup>2</sup>

ampiezza demografica

media 5/91

endoneo demografico

Denaro demografico

Caratteristiche geografiche

Altitudine

Costa

Statistica

Coefficiente

(A/B+C/D/E)

Comuni	Prov	Contorno	Montagna	Popolazione residente al 1991	variazione popolazione % media 5/91	estensione fertilizzante Km <sup>2</sup>	densità demografica abitanti/km <sup>2</sup>	ampiezza demografica	media 5/91	endoneo demografico	Denaro demografico	Caratteristiche geografiche	Altitudine	Costa	Statistica	Coefficiente (A/B+C/D/E)
FAUGLIA	PI			2.873	-16,08	42,44	67,70	0,90	0,95	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,846
FIESOLE	FI			15.098	7,08	42,11	358,49	1,00	1,05	1,10	1,05	1,00	1,00	1,00	0,90	1,091
FIGLINE VALDARNO	FI			15.689	5,58	71,68	219,02	1,00	1,05	1,10	1,05	1,00	1,00	1,00	0,90	1,091
FILATTIERA	MS	x		2.583	-15,32	48,97	52,75	0,90	0,95	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00	0,90	0,823
FIRENZE	FI			403.284	6,44	102,41	303,03	1,10	1,05	0,90	1,10	1,00	1,00	1,00	0,90	1,116
FIRENZUOLA	FI	x		4.844	-20,84	272,06	17,80	0,95	0,95	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00	0,90	0,658
FIVIZANO	MS	x		10.258	-12,90	180,23	56,92	1,00	0,95	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00	0,90	0,683
FOIANO DELLA CHIANA	AR			7.788	-1,65	40,81	189,61	0,95	1,00	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,045
FOIENICIA	GR	x		21.353	41,80	55,84	382,40	1,00	1,05	1,10	1,05	1,00	1,00	1,10	1,00	1,134
FORTI DEI MARMI	LU	x		9.514	9,60	9,00	105,11	0,95	1,05	0,90	1,15	1,00	1,00	1,10	1,00	1,136
FOSCARDORA	LU	x		692	-17,34	19,82	34,91	0,90	0,95	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00	0,90	0,823
FOSDINOVO	MS			3.949	-3,90	1,21	48,99	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,812
FUCECCHIO	FI			20.540	15,37	3,30	65,13	1,10	1,05	1,10	1,05	1,00	1,00	1,00	0,90	1,081
GAIOLE IN CHIANTI	SI			2.309	-21,68	128,99	17,80	0,90	0,95	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,893
GALICIANO	LU	x		3.835	-7,10	5,41	30,50	1,00	0,95	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00	0,90	0,858
GAMBASSI TERME	FI			4.215	-8,50	6,70	83,06	0,95	0,95	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,893
GAUVRANO	GR			7.951	-11,82	164,04	48,47	0,95	0,95	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,812
GIUGLIANICO	LU	x		596	-16,11	8,30	18,94	0,90	0,95	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00	0,90	0,823
GREVE IN CHIANTI	FI			11.139	-6,97	5,22	169,04	0,90	0,95	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,941
GROSSETO	GR	x		71.257	22,42	474,33	150,23	1,05	1,05	1,10	1,00	1,00	1,00	1,10	1,00	1,134
GUARDISTALLO	PI			938	-20,35	8,55	23,76	0,90	0,95	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,693
IMPRUNETA	FI			15.028	11,95	4,82	48,76	1,00	1,05	1,10	1,05	1,00	1,00	1,00	0,90	1,081
INGHISA VALDARNO	FI			5.312	0,51	9,34	28,52	1,00	1,00	1,10	1,05	1,00	1,00	1,00	0,90	0,988
ISOLA DEL GIGLIO	GR	x		1.558	-10,45	4,56	23,80	0,90	0,95	0,90	1,00	1,00	1,00	1,10	1,00	0,846
LAJATICO	PI			1.475	-13,69	8,99	72,50	0,90	0,95	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,893
LAMPORECCHIO	PT			6.512	1,75	1,25	22,17	0,95	1,00	1,00	1,05	1,00	1,00	1,00	0,90	0,988
LARCIANO	PT			8.063	5,65	4,87	24,92	0,95	1,05	1,10	1,05	1,00	1,00	1,00	0,90	1,117
LARI	PI			7.855	-4,81	4,86	45,13	0,95	0,95	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,893
LASTRA A SIGNA	FI			17.416	8,46	1,03	43,06	1,00	1,05	1,00	1,05	1,00	1,00	1,00	0,90	0,992
LATERINA	AR			3.310	-10,25	3,78	24,01	0,95	0,95	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,993
LICCIANA NARDI	MS	x		4.418	-5,24	0,83	55,96	0,95	0,95	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	0,731
LIVORNO	LI	x		167.512	7,41	-2,07	104,70	1,10	1,05	1,00	1,15	1,00	1,00	1,10	0,90	1,135
LONDA	FI	x		1.216	-19,58	6,53	59,40	0,90	0,95	1,10	1,00	0,90	1,00	1,00	0,90	0,762
LORENZANA	PI			1.030	-14,78	5,12	19,42	0,90	0,95	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,846
LORO GIUFFENNA	AR	x		4.452	-6,77	10,44	86,75	0,95	0,95	1,10	1,00	0,90	1,00	1,00	0,90	0,893
LUCCA	LU			87.100	1,11	-2,13	185,53	0,95	1,00	1,00	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,103
LUCIGNANO	AR			3.349	-8,28	1,95	44,90	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,903
MAGLIANO IN TOSCANA	GR	x		4.082	-5,51	-5,33	250,68	0,95	0,95	0,90	1,00	1,00	1,00	1,10	1,00	0,893
MANCIANO	GR			7.145	-1,99	-5,87	372,03	0,95	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,855
MARCANA	LI	x		2.244	0,03	1,40	45,29	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,990
MARCIANA MARINA	LI	x		1.971	3,78	3,83	5,76	0,90	1,05	1,10	1,05	1,00	1,00	1,10	1,00	1,201
MARCIGNANO DELLA CHIANA	AR			2.401	-8,35	8,40	23,74	0,90	0,95	1,10	1,00	0,90	1,00	1,00	0,941	
MARLIANA	PT	x		2.405	-10,69	-0,20	42,66	0,90	0,95	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	0,770
MARRADI	FI	x		3.895	-17,35	-7,35	154,07	0,95	0,95	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00	0,90	0,858
MASSA	MS	x		68.737	9,26	3,00	94,13	0,95	1,05	1,00	1,10	0,90	1,00	1,00	0,90	1,081
MASSA E COZZILE	PT			6.598	17,84	12,24	10,01	0,95	1,05	1,10	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,152
MASSA MARITTIMA	GR			8.518	-7,41	-4,86	283,73	0,95	0,95	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,812



Tabella B

Comuni	Prov	Codice	Comuni	Popolazione residente al 1991		della statistica		parametri territoriali				Coefficiente (AutC-ChE)		
				x	%	media S/0/1	variazione popolazione % (perfonale Kmq)	densità demografica (abit/kmq)	ampiezza demografica	entrambo demografico			Caratteristiche geografiche	
										A	B			C
PIEVE SANTO STEFANO	AR	x	3.338	-14,16	-11,02	155,77	21,43	0,95	0,95	1,00	0,90	1,00	0,658	
PROMEBIRO	LI	x	36.774	-3,66	-3,66	130,10	282,66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,081	
PISA	PI	x	98.928	10,59	-2,14	187,08	528,80	1,05	1,00	1,10	1,00	1,10	1,201	
PISTOIA	PT	x	87.830	5,98	-2,90	236,77	370,95	1,05	1,00	1,05	1,00	1,00	0,938	
PITEGLIO	PT	x	15.988	-14,81	-14,81	50,05	40,64	0,95	0,90	1,00	0,90	1,00	0,633	
PRIGLIANO	GR	x	4.316	-7,89	-1,65	102,89	41,95	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	0,903	
POENZANA	MS	x	1.661	-7,48	13,12	17,20	96,57	0,90	1,10	1,00	1,00	1,00	0,846	
POGGIONSI	SI	x	26.364	23,21	1,93	70,73	372,74	1,00	1,05	1,05	1,00	1,00	0,992	
POGGIO A CAIANO	FI	x	7.941	12,83	32,41	5,97	1330,15	0,95	1,05	1,10	1,00	1,00	1,136	
POMARANCE	PI	x	7.120	-6,15	-6,68	227,54	31,29	0,95	0,90	1,00	1,00	1,00	0,812	
PONSAICO	PI	x	12.131	19,55	6,77	19,90	608,60	1,00	1,05	1,10	1,00	1,00	1,143	
PONTASSIEVE	FI	x	20.439	11,71	11,71	114,44	178,60	1,00	1,05	1,10	1,00	1,00	1,040	
PONTE BUGGIANESE	PT	x	7.274	2,86	5,20	29,47	246,83	0,95	1,00	1,10	1,05	1,00	1,057	
PONTERIVA	PI	x	26.383	13,85	-0,12	46,03	573,39	1,00	1,05	1,10	1,00	1,00	1,040	
PONTREMOLI	MS	x	8.639	-11,12	-9,88	182,68	47,29	0,95	0,95	1,00	0,90	1,00	0,658	
POPPI	AR	x	5.601	-13,87	-3,17	97,03	57,72	0,95	0,95	1,00	0,90	1,00	0,658	
PORCARI	LU	x	6.827	7,52	6,38	17,86	381,82	0,95	1,05	1,10	1,00	1,00	1,152	
PORTO AZURRO	LI	x	3.111	0,01	3,08	13,36	232,86	0,95	1,00	1,10	1,00	1,10	1,207	
PORTOFERRAIO	LI	x	11.042	1,46	1,83	47,78	231,10	1,00	1,00	1,05	1,05	1,10	1,155	
PRATO	FI	x	165.707	27,97	7,64	97,59	1697,99	1,10	1,05	1,10	1,15	1,00	1,00	1,315
PRATOVECCHIO	PT	x	3.068	-16,16	-2,29	75,40	40,65	0,95	1,00	1,05	1,00	1,00	0,731	
QUARRATA	SI	x	1.533	-17,41	1,42	80,56	20,27	0,90	0,95	1,00	1,00	1,00	1,091	
RADICOFANI	SI	x	1.300	-19,31	-9,99	118,46	10,97	0,90	0,95	1,00	1,00	1,00	0,770	
RADICONOLI	SI	x	1.032	-29,44	-11,44	132,53	7,78	0,90	0,95	1,00	1,00	1,00	0,770	
RAPOLANO TERME	SI	x	4.975	-2,57	-2,08	83,07	59,89	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	0,950	
REGGELLO	FI	x	6.359	-5,06	6,60	121,22	103,95	1,00	0,95	1,10	1,00	1,00	0,846	
RIGNANO SULL'ARNO	FI	x	2.043	-12,37	-12,71	19,54	104,55	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	0,893	
RIO MARINA	LI	x	866	-17,05	-8,19	16,78	51,61	0,90	0,95	1,00	1,00	1,10	0,846	
RIPARBELLA	PI	x	1.318	-20,02	-6,75	53,84	22,40	0,90	0,95	1,00	1,00	1,00	0,893	
ROCCALBEGNA	GR	x	1.458	-31,11	-16,69	124,96	11,67	0,90	0,95	1,00	1,00	1,00	0,893	
ROCCASTRADA	GR	x	9.377	-11,62	-4,95	284,37	32,97	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	0,770	
ROSIGNANO MARITTIMO	LI	x	30.021	8,12	2,12	120,82	248,48	1,00	1,05	1,00	1,00	1,00	1,091	
RUFINA	FI	x	5.922	-6,24	4,41	45,68	129,64	0,95	1,10	1,00	0,90	1,00	0,804	
SAMBUCA PISTOIESE	PT	x	1.630	-26,72	-7,76	77,54	21,02	0,90	0,95	1,00	0,90	1,00	0,823	
SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	x	1.977	-17,34	-10,34	91,86	21,52	0,90	0,95	1,00	1,00	1,00	0,693	
SAN CASCIANO VAL DI PESA	FI	x	16.012	3,03	5,01	107,98	148,29	1,00	1,05	1,10	1,00	1,00	1,040	
SAN GIOVANNI D'ASSO	SI	x	6.956	-12,88	-4,79	138,83	50,10	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	0,731	
SAN GIOVANNI VALDARNO	SI	x	938	-30,26	-18,62	66,56	14,14	0,90	0,95	1,00	1,00	1,00	0,770	
SAN GIULIANO TERME	AR	x	17.732	14,15	-5,19	21,39	823,98	1,00	1,05	1,10	1,00	1,00	0,936	
SAN GONENZO	PI	x	28.188	4,50	6,96	92,22	305,66	1,00	1,05	1,10	1,00	1,00	0,936	
SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	x	1.105	-27,89	-10,87	99,19	11,14	0,90	0,95	1,00	0,90	1,00	0,623	
SAN MINIATO	PT	x	7.698	-6,55	-5,95	84,75	30,83	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	0,731	
SAN PIERO A SIEVE	FI	x	25.352	5,38	5,51	192,56	247,19	1,00	1,05	1,10	1,00	1,00	1,091	
SAN QUIRICO D'ORCIA	SI	x	3.389	-1,44	2,88	42,17	56,65	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	0,846	

Tabella B

Comuni	Prov	Costiero	Montagna	dati elettorali				parametri territoriali				Coefficiente (A+B+C+D+E)		
				Popolazione residente al 1991	variazione popolazione % 81/91	estensione territoriale Km <sup>2</sup>	densità demografica ab/km <sup>2</sup>	Ampiezza demografica	andamento demografico		Densità demografica		Caratteristiche geografiche	Similitudine
									B	C				
media 51/81		81/91		81/91		81/91		81/91		81/91				
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	x	x	1.408	-10,43	26,04	54,07	0,90	1,00	1,00	0,90	1,00	0,623	
SANVINCENZO	LI	x		7.175	14,44	33,13	216,57	0,95	1,05	1,05	1,00	1,10	1,152	
SANSEPOLCRO	AR			15.695	7,31	91,48	171,57	1,00	1,05	1,00	1,00	1,00	0,845	
SANTA CROCE SULL'ARNO	PI			12.345	18,33	16,92	729,61	1,00	1,05	1,10	1,00	1,00	1,143	
SANTA FLORA	GR	x	x	3.008	-4,18	5,72	62,91	0,95	0,95	1,00	0,90	1,00	0,658	
SANTA LUCE	PI			1.457	-12,06	5,75	66,72	0,90	0,95	1,00	1,00	1,00	0,693	
SANTA MARIA A MONTE	PI			10.373	11,14	6,13	38,29	0,90	1,05	1,05	1,00	1,00	0,941	
SARTEANO	SI			4.378	-2,42	8,08	85,27	0,95	1,10	1,00	1,00	1,00	0,991	
SASSETTA	LI			553	-21,77	9,85	20,80	0,90	0,95	1,00	1,00	1,00	0,770	
SCANDICCI	FI			53.523	64,95	6,48	59,59	0,95	1,10	1,10	1,00	1,00	1,201	
SCANSANO	GR			4.681	-14,94	23,57	17,11	0,95	0,90	1,00	1,00	1,00	0,812	
SCARLINO	GR	x		2.782	-6,84	5,67	68,38	0,90	0,95	1,10	1,00	1,10	1,035	
SCARPERIA	FI			5.852	-8,89	12,65	79,37	0,95	1,10	1,00	1,00	1,00	0,893	
SEGGIANO	GR	x	x	1.088	-17,92	15,47	49,53	0,90	0,95	1,00	0,90	1,00	0,693	
SEMPRONIANO	GR			1.462	-5,27	15,18	81,44	0,90	0,95	1,00	1,00	1,00	0,693	
SERRAVALLE	LU	x	x	12.731	4,12	1,70	39,37	0,90	1,05	1,05	0,90	1,00	0,982	
SERRAVALLE PISTOIESE	PT			8.754	-2,25	7,16	42,11	0,95	1,10	1,05	1,00	1,00	0,988	
SESTINO	AR	x	x	1.525	-21,08	10,10	80,46	0,90	0,95	1,00	0,90	1,00	0,623	
SESTO FIORENTINO	FI			47.406	38,51	6,30	49,04	0,95	1,10	1,10	1,00	1,00	1,143	
SIENA	SI			55.956	6,05	6,84	118,71	0,95	1,05	1,05	1,00	1,00	0,938	
SIGNA	FI			14.375	13,58	3,72	18,81	0,90	1,05	1,10	1,00	1,00	0,900	
SILVANO	LU	x	x	782	-17,93	12,73	62,15	0,90	0,95	1,00	0,90	1,00	0,623	
SINALUNGA	SI			11.583	2,23	1,37	78,60	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	
SORANO	GR			4.185	-2,79	9,20	174,60	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	0,770	
SOVICILLE	SI			7.840	-2,19	19,53	143,76	0,95	1,00	1,10	1,00	1,00	0,941	
STAZZEMA	LU	x	x	3.637	-16,22	13,79	80,72	0,95	0,95	1,00	0,90	1,00	0,731	
STIA	AR	x	x	3.017	-12,15	1,49	62,71	0,95	0,95	1,00	0,90	1,00	0,731	
SUBBIANO	AR	x	x	4.442	-7,61	6,23	78,24	0,95	1,10	1,00	0,90	1,00	0,804	
SUVERETO	LI			3.053	-7,49	0,56	92,55	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	0,863	
TALLA	AR	x	x	1.237	-21,27	4,98	60,18	0,90	0,95	1,00	0,90	1,00	0,693	
TAVARNELLE VAL DI PESA	FI			6.911	2,77	13,37	56,98	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	0,941	
TERRANOVA BRACCIOLENI	AR			10.392	-5,48	5,27	85,37	0,95	1,10	1,00	1,00	1,00	1,045	
TERRICCIOLA	PI			3.815	-10,92	2,72	43,43	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	0,812	
TORRITA DI SIENA	SI			7.071	2,21	2,38	58,36	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	0,950	
TREQUANDA	SI			1.374	-25,30	7,54	64,10	0,90	0,95	1,00	1,00	1,00	0,770	
TRESANA	MS			2.171	-17,72	7,63	44,08	0,90	0,95	1,00	1,00	1,00	0,693	
UZZANO	PT			4.016	8,36	21,52	7,62	0,95	1,05	1,10	1,00	1,00	1,207	
VAGLIA	LU	x	x	1.325	-13,64	7,13	41,02	0,90	0,95	1,00	0,90	1,00	0,623	
VAGLIA	FI			4.393	-2,07	22,22	56,94	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	0,841	
VAIANO	PI	x	x	8.848	8,21	11,52	34,24	0,95	1,05	1,10	0,80	1,00	0,933	
VECCHIANO	PI			10.410	2,77	6,82	67,27	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,210	
VERGEMOLI	LU	x	x	463	-23,89	20,63	27,30	0,90	0,95	1,00	0,90	1,00	0,823	
VERNIO	FI	x	x	5.464	-10,20	-6,69	63,28	0,95	0,95	1,00	0,90	1,00	0,900	
VIAREGGIO	LU	x	x	57.514	11,87	1,62	31,88	0,95	1,05	1,15	1,00	1,00	1,255	
VICCHIO	FI			8.271	-16,18	2,97	138,69	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	0,843	
VICOPISANO	PI			7.584	-0,81	1,48	26,02	0,95	1,00	1,05	1,00	1,00	0,898	
VILLA BASILICA	LU	x	x	2.028	-8,41	7,47	38,46	0,90	0,95	1,00	0,90	1,00	0,693	

Tabella B

Comuni	Prov.	Cattedre	Montagne	dell'istatistica		parametri territoriali					
				Popolazione residente al 1991		densità demografica abitanti/kmq	ampiezza demografica	Densità demografica	Caratteristiche geografiche	Similitudine (Aldi-Cudici)	
				variazione popolazione %	media 5/191						media 5/191
VILLA COLLEMANDINA	LU	x	1.354	-11,47	34,81	36,90	0,90	1,00	0,90	0,90	0,623
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	x	4.733	-5,09	29,49	160,50	0,95	1,10	0,90	0,90	0,90
VINCI	FI		13.747	13,70	54,42	252,61	1,00	1,05	1,00	1,00	1,091
VOLTERRA	PI		12.876	-7,36	252,85	60,94	1,00	0,95	1,00	1,00	0,855
ZERI	MS	x	1.563	-20,54	73,61	21,23	0,90	0,95	0,90	0,90	0,623

Parametri territoriali riferiti a:  
 a) ampiezza demografica  
 b) Caratteristiche geografiche

Parametro A - Ampiezza demografica dei Comuni con i dati del censimento 1991 riferiti alla popolazione residente

- Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti
- Comuni con popolazione compresa fra 50.001 e 100.000 abitanti
- Comuni con popolazione compresa fra 10.001 e 50.000 abitanti
- Comuni con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti
- Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti

Parametro B - Andamento demografico  
 Variazione percentuale tra 1951 e 1991  
 Valori corrispondenti alla media decennale

- decremento superiore al 3%
- decremento o incremento compresi tra -3% e +3% (stazionario)
- incremento superiore al 3%

Variazione percentuale tra 1981 e 1991

- decremento superiore al 3%
- decremento o incremento compresi tra -3% e +3% (stazionario)
- incremento superiore al 3%

Parametro C - Densità demografica

- inferiore a 200 abitanti/kmq.
- da 201 a 500 abitanti/kmq.
- da 501 a 1.000 abitanti/kmq.
- da 1.001 a 3.000 abitanti/kmq.
- oltre 3.000 abitanti/kmq.

Parametro D - Caratteristiche geografiche dei Comuni

- Comuni costieri
- Pianura e collina
- Montagna

Parametro E - Comuni dichiarati sismici

- coefficiente
- coefficiente
- coefficiente
- coefficiente
- coefficiente

## TABELLA C

Parametri da applicare ai costi comunali delle urbanizzazioni primaria e secondaria

## INTERVENTI

## Interventi

1) Interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia ex L.R. 59/80:	0,30
2) Interventi di ristrutturazione urbanistica ex L.R. 59/80	1,00
3) Interventi di nuova edificazione:	
a) con indice di fabbricabilità inferiore a 1,5 mc/mq, oppure nel caso di ricostruzione, a seguito di demolizione senza aumento di volume	1,20
b) con indice di fabbricabilità compreso tra 1,5 e 3 mc/mq	1,00
c) con indice di fabbricabilità superiore a 3 mc/mq	0,90

Per gli interventi di ampliamento o sopraelevazione in misura superiore a quella stabilita dall'art.4, comma 2, lett. d), si applicano i parametri di cui al punto 3. Nel caso gli interventi comportino il cambiamento della originaria destinazione residenziale, i coefficienti di cui ai punti 1) e 2) sono aumentati del 50%

TABELLA D

Percentuali del contributo del costo di costruzione ( art 3 e 8 legge 20-1-1977 n. 10 )

caratteristiche tipologiche delle costruzioni	Comuni con coefficiente territoriale maggiore di 1,20	Comuni con coefficiente territoriale compreso tra 1,001 e 1,20	Comuni con coefficiente territoriale compreso tra 0,801 e 1,00	Comuni con coefficiente territoriale minore di 0,80	Note
<b>Interventi</b>					
<b>1) Abitazioni aventi superficie utile:</b>					
a) superiore a mq 160 e accessori >= mq 60	10%	9%	8%	7%	Qualora la superficie degli accessori superi quella indicata a fianco di ciascuna categoria la percentuale da applicare è quella della categoria immediatamente superiore.
b) compreso tra mq 160 e mq 130 e accessori <= mq 55	9%	8%	7%	6%	
c) compreso tra mq 130 e mq 110 e accessori <= mq 50	9%	8%	7%	6%	
d) compreso tra mq 110 e mq 95 e accessori <= mq 45	8%	7%	6%	3%	
e) inferiore a mq 95 e accessori <= mq 40	8%	7%	6%	3%	
<b>2) Abitazioni aventi caratteristiche di lusso (D.M. 2-8-1969)</b>	10%	10%	10%	10%	

Le percentuali di applicazione sopra indicate sono ridotte di 1 punto nei seguenti casi:

- a) per gli edifici che vengono dotati, al fini del riscaldamento invernale e/o del condizionamento estivo, di sistemi costruttivi ed impianti che utilizzano l'energia solare;
  - b) per gli edifici da realizzare con struttura portante in muratura di pietrame e/o laterizio;
  - c) per gli interventi di bioedilizia
- Gli interventi per installazione di impianti relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio energetico sono assimilati a manutenzione straordinaria

00R0070

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 9

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 24 novembre 1997, n. 47 (Istituzione del parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane) e legge regionale 7 gennaio 1998, n. 2 (Istituzione dell'Ente di gestione del Parco Archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 11 del 25 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 9 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 47 sostituire la parola «cinque» con la parola «sei».

Al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 gennaio 1998, n. 2 sostituire la parola «cinque» con la parola «sei».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 22 febbraio 2000

DINARDO

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 10

Modifica alla legge regionale 26 gennaio 1998, n. 5 - Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati esistenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 11 del 25 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1998, n. 5 è così costituito:

«Art. 1. (*Finalità*). — 1. La presente legge detta limiti e norme per il recupero dei sottotetti e per il riutilizzo dei locali seminterrati ed interrati.

2. Negli edifici ricadenti nel perimetro urbano destinati in tutto o in parte a residenza e/o ad attività commerciale terziaria, per i quali negli strumenti urbanistici comunali vigenti non sia espressamente vietato l'intervento di ristrutturazione, è consentito, nei limiti di cui alla presente legge:

il recupero delle volumetriche del piano sottotetto ai fini residenziali o ad essi connessi;

il recupero delle volumetrie dei locali seminterrati e interrati al solo scopo di destinarli ad uso terziario e/o commerciale.

3. Il recupero volumetrico, di cui al secondo comma può essere consentito purché gli edifici interessati siano stati legittimati realizzati alla data di approvazione della presente legge di concessione edilizia vigente alla stessa data.

Art. 2.

Il primo punto, comma 1, dell'art. 2 è sostituito dal seguente: sottotetti: i locali sovrastanti l'ultimo piano abitabile degli edifici.

L'ultimo punto del primo comma dello stesso articolo è così costituito:

volume trasformabile: il prodotto di tutte le superfici passibili di recupero/utilizzo ai fini della presente legge, moltiplicate per le relative altezze misurate all'estradosso del solaio di copertura.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 è così costituito:

1. Gli interventi per il collegamento diretto tra unità immobiliare e sovrastante contigui locali sottotetto sono da considerarsi «opere interne», sottoposte alla stessa disciplina dell'art. 26 della legge 28 marzo 1985, n. 47.

## Art. 4.

Il limite di altezza pari a m 2.20 definito nel primo punto del primo comma dell'art. 4 è stabilito in m 2.40.

Alla fine del terzo comma dello stesso articolo è aggiunta la seguente frase:

«... con superficie complessiva non superiore al 15% della falda di tetto interessata».

## Art. 5.

Al primo comma, le parole «... e siano almeno assicurate le seguenti condizioni» sono sostituite da «... salvo le seguenti».

L'ultimo punto del comma 1 è soppresso;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

nei locali situati al piano terreno degli edifici e che abbiano altezza utile pari almeno a m 5 è consentita la realizzazione di soppalchi, sempre che l'altezza ponderale degli ambienti, calcolata dividendo il volume netto dell'intero locale per la superficie complessiva comprensiva della parte soppalcata, non sia inferiore a m 2.70 e la superficie del soppalco non ecceda il 75% di quella originaria.

## Art. 6.

L'art. 6 della legge regionale 26 gennaio 1998 è sostituito dal seguente:

Art. 6. (*Standards urbanistici*) .— 1. Il recupero dei sottotetti per la realizzazione di nuove autonome unità residenziali di cui all'art. 4 e il riutilizzo di piani seminterrati e interrati ad uso terziario/commerciale di cui all'art. 5 è sempre ammesso in deroga ai parametri e agli indici urbanistici vigenti e adottati, qualora il volume trasformabile

non acceda il limite del 15% del volume urbanistico dell'intero edificio ovvero la volumetria da recuperare sia stata computata ai fini del calcolo del volume massimo ammissibile, in sede di rilascio di concessione edilizia.

2. I volumi dei sottotetti di considerano computati, ai fini della verifica del requisito di cui al comma precedente, se le altezze prese a riferimento sono riferite alla linea di gronda.

3. Qualora sia superato il limite di incremento volumetrico di cui al primo comma il recupero di cui ai precedenti articoli 4 e 5 è subordinato alla esistenza degli spazi da destinare a parcheggi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 122/89.

4. Nell'ipotesi di documentata impossibilità di reperimento, anche totale, delle aree di cui al precedente comma, il recupero, limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 4, potrà avvenire previa compensazione delle superfici mancanti attraverso la loro monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area considerata.

## Art. 7.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 22 febbraio 2000.

DINARDO

00R0244

## RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### ERRATA-CORRIGE

**Comunicato relativo alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 57, recante: «Modifica della legge regionale 29 maggio 1980, n. 77 relativa a norme concernenti le associazioni di produttori agricoli nella regione e le relative unioni.** (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 29 del 10 novembre 1999 - parte prima).

Si comunica che, per mero errore materiale, il testo della legge in oggetto contiene una imprecisazione che di seguito si riporta unitamente alla correzione.

A pag. 3 del *Bollettino ufficiale*, Articolo unico, 1° comma anziché: «Dopo il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 70 ...» leggasi: «Dopo il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 77 ...».

00R0000

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 3 0 0 0 2 3 0 0 \*

L. 3.000